

Bergamo, 22 aprile 2020

Spett.li Organizzazioni Sindacali / Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI
FIRST CISL
FISAC CGIL
UILCA
UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

presso i coordinatori di ogni sigla sindacale

Gruppo UBI Banca – Accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.M. n. 83486 del 2014, con causale “COVID-19 nazionale” ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Informativa ai sensi del punto 3 del Verbale di Accordo tra ABI e le OO.SS. sottoscritto a livello nazionale in data 16.4.2020 - **Convocazione incontro**

Ci riferiamo al periodo di emergenza sanitaria in atto, connesso al virus Covid-19, in ordine al quale riepiloghiamo qui di seguito il contesto generale di riferimento.

In data 16.3.2020 è stato sottoscritto a livello nazionale un Protocollo tra ABI e le OO.SS. contenente misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario, nel quale si è convenuto, tra l’altro, che *“In merito alle assenze dal servizio correlate alle diverse misure adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19, le Parti si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro, impegnandosi a ricorrere prioritariamente a congedi, etc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all’anno in corso. Le Parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalle predette misure”*.

In data 17.3.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto “Cura Italia”, finalizzato al contenimento degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il quale ha previsto tra le misure di sostegno al lavoro, il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.M. n. 83486 del 2014 riferita a tutto il personale in servizio, a fronte della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, su tutto il territorio nazionale.

A seguito delle previsioni di cui al predetto D.L. 18/2020, in data 16.4.2020 è stato sottoscritto a livello nazionale un Accordo tra ABI e le OO.SS. nel quale sono state definite le linee guida per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore il cui ricorso *“con causale ‘Covid-19 nazionale’, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, per la durata massima di 9 settimane, può riguardare il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, favorendo la preventiva fruizione delle ferie e dei permessi maturati in anni precedenti e ferma restando, nel rispetto delle previsioni in materia di cui al CCNL, la fruizione nel corso del 2020 di tutte le competenze – incluse le ferie - dell’anno medesimo”*.

Accesso al Fondo di Solidarietà di settore

A fronte dell’aggravarsi della situazione sanitaria a causa della diffusione del virus Covid-19, il Gruppo UBI Banca ha attivato una serie di misure volte alla tutela della salute dei lavoratori, consentendo – innanzi tutto – per tutte le attività potenzialmente “remotizzabili” lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile da domicilio, che come noto ha coinvolto e tuttora sta coinvolgendo una rilevante parte dei dipendenti.

Per le attività svolte in azienda, UBI ha fornito alle risorse in servizio presso le strutture interessate tutti i previsti dispositivi di protezione individuale e ha anche approntato tutti i più opportuni interventi organizzativi atti a prevenire i rischi e proteggere i dipendenti; in particolare a partire dal mese di marzo, UBI Banca ha introdotto per il personale di Rete e, in genere, per le strutture operanti sul territorio, uno schema di momenti di presenza in servizio alternati a momenti di **sospensione/riduzione dell'attività lavorativa**, secondo le seguenti linee-guida:

1. per le filiali con organico inferiore alle 10 unità è stata prevista la chiusura nell'orario pomeridiano di ogni giorno, con conseguente sospensione/riduzione dell'attività lavorativa delle risorse ivi operanti;
2. per le filiali con organico pari o superiore a 10 unità è stata prevista la necessità di presenza del 50% delle risorse ivi operanti e conseguente sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per il restante 50%, secondo un sistema di alternanza tra presenza in servizio e assenza per sospensione/riduzione dell'attività lavorativa aventi cadenza settimanale;
3. per altre strutture sul territorio - generalmente riferibili ad attività di relazione con la clientela, quali Centri Imprese, Centri Private Banking, TBU/Transaction Banking Unit - è stata prevista la possibilità di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in relazione sia alla situazione logistica delle singole unità (esempio: operanti nel medesimo stabile delle filiali interessate alla chiusura) sia a necessità correlate all'operatività della specifica unità; in quest'ultimo caso anche per quanto riguarda risorse eventualmente in regime di distacco presso unità interessate a sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per situazioni connesse alle attività della distaccataria.

Nel richiamare la disposizione del D.L. 18/2020 - che prevede una finanziabilità dei periodi di sospensione/riduzione da parte del Fondo di Solidarietà di settore (prestazioni ordinarie) per una durata massima di 9 settimane nel periodo dal 23.2.2020 al 31.8.2020 - UBI Banca comunica l'intenzione di avvalersi della finanziabilità in parola, individuando il periodo **dal giorno 11.3.2020 al giorno 8.5.2020** quale interessato alla richiesta di intervento del Fondo per le predette assenze.

Le assenze delle risorse che risultano destinatarie della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa sono state temporaneamente imputate, dal punto di vista amministrativo, alla causale "*emergenza Covid 19*".

Riflessi sulle condizioni economiche del personale

Ai sensi del punto 2 del Verbale di Accordo del 16.4.2020 sopra citato, l'accesso alla prestazione ordinaria di cui sopra avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.

I periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a titolo esemplificativo: previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).

In relazione a quanto sopra, con la presente comunicazione viene fornita da UBI Banca - nella sua qualità di Capogruppo anche in nome e per conto di tutte le altre Società del Gruppo che applicano il contratto del credito - ai soggetti legittimati, l'informativa prevista dalle vigenti previsioni del Verbale di Accordo del 16.4.2020.

In relazione a quanto stabilito dal Verbale di Accordo sopra citato, **convochiamo un incontro (in via telematica) per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 12.00**, ai fini del previsto accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà.

Distinti saluti

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

